

**Causa Ferrieri e Bonassisa c. Italia - Prima sezione – 8 gennaio 2026 (ricorsi n. 40607/19 e n. 34583/20)**

Verifiche fiscali – Accesso ai conti bancari – Assenza dell’obbligo di motivazione – Mancata previsione di un controllo giurisdizionale – Violazione dell’art. 8 CEDU – Sussiste.

**Integra violazione dell’art. 8 CEDU la mancata previsione, da parte della legge, di specifiche condizioni per autorizzare accessi ai conti bancari dei contribuenti nell’ambito di verifiche fiscali, nonché di mezzi di impugnazione effettivi avverso tali misure.**

**Fatto.** I ricorrenti – due persone fisiche – erano stati avvisati dalle banche di cui erano correntisti che l’Agenzia delle entrate aveva chiesto informazioni inerenti ai loro movimenti bancari, per il Ferrieri per il 2017; per la Bonassisa per il biennio 2016-2017 (v. nn. 1-6 della sentenza). Le richieste di accesso alle informazioni erano state fatte dall’autorità fiscale sulla base degli artt. 51, comma 2, n. 7, del decreto *IVA* (d.P.R. n. 633 del 1972) e 32, comma 1, del decreto *Accertamento* (d.P.R. n. 600 del 1973).

Il ricorso alla Corte EDU era stato immediato, sulla base dell’art. 8 della Convenzione. Esso sarebbe stato violato in quanto la normativa vigente in materia di verifiche fiscali non individuerebbe con sufficiente precisione le finalità e i presupposti per l’adozione delle misure in questione, lasciando un margine di discrezionalità troppo ampio alle autorità competenti. I ricorrenti avevano anche evidenziato che i provvedimenti di accesso erano stati adottati in assenza di un controllo preventivo da parte dell’autorità giudiziaria e che essi non possono neppure essere oggetto di un controllo giurisdizionale *ex post*, dal momento che non sarebbero presenti, nell’ordinamento, mezzi di impugnazione effettivi.

**Diritto.** Preliminariamente, la Prima sezione della Corte ritiene di poter decidere assieme al merito la questione pregiudiziale, sollevata dalla difesa italiana, circa il mancato esaurimento delle vie interne. Essa procede – come spesso accade – a una ricognizione della normativa di settore, dando conto sia del dato normativo primario (gli articoli dei citati d.P.R. *IVA* e *Accertamento*), sia delle circolari attuative, le quali in verità individuano con maggiore dettaglio i casi nei quali il potere ispettivo sui conti bancari e presso le Poste può essere esercitato (in particolare la circ. 30 luglio 1994, n. 131) (v. nn. 15-19).

La Corte EDU dà anche conto della giurisprudenza consolidata della Cassazione, in virtù della quale la decisione dell’amministrazione fiscale di procedere all’acquisizione delle informazioni bancarie è di natura endo-procedimentale e, pertanto, non preceduta da preventivo vaglio giudiziario né autonomamente impugnabile (v. nn. 26-32).

La Corte EDU riconosce che le limitazioni al diritto alla riservatezza, sancito dall’art. 8 CEDU, possono essere previste dalla legge e che per “legge” s’intende anche un complesso normativo – conoscibile dai consociati – che sia fatto anche di atti subordinati alla legge.

Occorre però che la previsione legislativa abbia una “qualità” minima, atta a tutelare i cittadini da interferenze arbitrarie dei pubblici poteri (v. n. 75). Nell’ambito di questa “qualità” rientrano anche le garanzie procedurali della sua concreta applicazione.

Mentre la Prima sezione ritiene che – di per sé – il dettato del d.P.R. *IVA* non abbia quella qualità, essa è pronta a concedere che le relative disposizioni, interpretate alla luce delle circolari applicative (in particolar modo la n. 131 del 1994), siano idonee a offrire in astratto le garanzie implicitamente richieste dall’art. 8 CEDU (v. n. 81).

Nondimeno, nel caso specifico, la Corte EDU non crede che il dettato legislativo sia stato rispettato (v. ancora n. 81).

La Prima sezione ribadisce (conformemente alla sentenza *Othymia IBV c. Paesi Bassi* del 2015) che ben può la legislazione nazionale escludere il diritto a una previa informativa al correntista circa le ispezioni bancarie e la necessità di una preventiva autorizzazione giudiziale. Tuttavia, le leggi italiane non prevedono rimedi giurisdizionali effettivi *ex post* avverso tali misure. Le decisioni pronunciate sui reclami dinanzi al Garante del contribuente (di cui alla legge n. 212 del 2000) sono – a loro volta – prive di efficacia vincolante.

La Corte ritiene, quindi, che la base giuridica delle misure in questione non soddisfi, in senso qualitativo, il requisito della previsione di legge richiesto dall'art. 8 della Convenzione. Da questo punto di vista, pertanto, la Corte EDU ritiene anche infondata l'eccezione di mancato esaurimento delle vie interne, poiché queste ultime non sarebbero in alcun caso state efficaci.

Nell'accertare la violazione (similmente al precedente *Italgomme c. Italia* del 2025, in questo osservatorio), rileva altresì come essa abbia carattere sistematico, dal momento che discende dalla normativa nazionale, e indica quindi le misure generali che l'Italia dovrebbe adottare per porre fine alla violazione stessa: si tratta, in particolare, della previsione dell'obbligo di motivazione delle autorizzazioni emanate nell'ambito delle verifiche fiscali, nonché dell'introduzione di mezzi di impugnazione effettivi avverso tali misure, non subordinati all'emanazione di un avviso di accertamento, né alla conclusione dell'accertamento fiscale (nn. 114 e 115).

La sentenza di violazione<sup>1</sup> – in mancanza di deferimento alla *Grande Chambre* – diverrà definitiva l'8 aprile 2026.

Redigono un'opinione dissidente i giudici belga Krenc e polacca Adamska-Gallant. Essi ritengono che male abbia fatto la maggioranza della Corte a respingere l'eccezione italiana di mancato esaurimento delle vie interne. Gli interessati – infatti – hanno fatto immediato ricorso a Strasburgo senza neppure sperire un tentativo di investire la giurisdizione nazionale. La Corte EDU – nell'accettare una simile condotta – si è quindi (a loro avviso) discostata dalla costante linea giurisprudenziale per cui essa presta una tutela soltanto sussidiaria dei diritti sanciti in Convenzione. Essi ritengono la circostanza tanto più discutibile, in quanto – essendo l'IVA un tributo a rilevanza unionale – la Corte EDU non ha consentito un esame della vicenda né ai tribunali italiani né alla Corte di giustizia del Lussemburgo.

---

<sup>1</sup> La pronuncia ha avuto larga eco mediatica: v. per esempio, V. VALLEFUOCO, *I giudici europei: conti correnti, più vincoli al Fisco sull'accesso*, nel *Sole 24 ore*, 9 gennaio 2026, pag. 31 e V. IORIO, *La Corte europea a Roma: il Fisco ha troppi poteri sui conti*, nel *Corriere della sera*, 9 gennaio 2026, pag. 36.